



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema oggi vigente relativo all'attribuzione e al mantenimento delle onorificenze conferite su proposta del Governo italiano non prevede in alcun modo che queste possano essere revocate in caso di morte. Così, qualora ad una persona designata di una qualsivoglia onorificenza vengano attribuiti reati o attività di assoluta gravità, questi manterrebbe, qualora fosse morto, il privilegio ottenuto all'insaputa della eventuale condotta indegna.

Per questo motivo, come più volte richiesto anche dalla opinione pubblica a fronte di

onorificenze attribuite a Capi di Stato che si sono macchiati di violenze su altri popoli ed etnie, il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 la possibilità per lo Stato italiano di revocare tale riconoscimento qualora emergano elementi che ne rilevino l'inadeguatezza per crimini contro l'umanità o gravi reati.

L'articolo 2 demanda al Governo l'adozione di un regolamento per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, dopo le parole: « se ne renda indegno » sono inserite le seguenti: « e, in caso di morte, qualora emergano elementi che ne rilevino l'inadeguatezza ».

Art. 2.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

